



Ministero dell' Ambiente e della Sicurezza
Energetica

DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI

DI CONCERTO CON

Ministero della Cultura

**SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA**

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*” e, in particolare, la Parte seconda, i Titoli I e III, e relativi allegati;

VISTO il decreto-legge 1^o marzo 2021 n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, che ha disposto che il “*Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*” venga ridenominato “*Ministero della cultura*”;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n.204, per il quale articolo 4, il Ministero della transizione ecologica cambia la propria denominazione in “*Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, recante “*Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’art. 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.164*”;

VISTI i decreti del Ministro della Transizione Ecologica del 10 novembre 2021 n. 457, del 29 dicembre 2021 n. 551, del 27 aprile 2022 n.165, del 25 maggio 2022 n. 212, del 22 giugno 2022 n. 245, del 7 settembre n. 331, del 15 settembre 2022 n. 335 ed i decreti del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 9 maggio 2023 n. 154, del 25 maggio 2023 n. 175, del 01 settembre 2023 n. 287, del 27 settembre 2023 n. 312, n. 314, n. 315, n. 316 e n. 317, del 19 dicembre 2023 n. 420, del 11 gennaio 2024 n. 9 di nomina dei Componenti della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC;

VISTO il decreto del Ministro della Transizione Ecologica del 30 dicembre 2021, n. 553, di nomina del Presidente della Commissione tecnica PNRR-PNIEC;

VISTO l'art. 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, come convertito, attuato con l'art. 26 ter del DPCM 2 dicembre 2019 introdotto dal DPCM 24 giugno 2021, n. 123, che istituisce la Soprintendenza speciale per il PNRR, operativa fino al 31 dicembre 2026, con funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici interessati dagli interventi previsti dal PNRR sottoposti a valutazione di impatto ambientale in sede statale, tra cui rientra quello oggetto del presente decreto;

VISTO l'art. 25 comma 2-*quinquies* del decreto legislativo 152/2006, che dispone che il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura comprende l'autorizzazione di cui all'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica;

VISTA l'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale presentata, ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo n.152 del 2006, con nota acquisita al prot. MASE-192795 del 27 novembre 2023, dal Commissario Straordinario ex d.P.C.M. del 23 febbraio 2022 nell'ambito delle opere funzionali alla sostenibilità dei "Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026", in relazione al progetto "S.S. 38 "dello Stelvio" Tangenziale sud di Sondrio- Nuovo attraversamento in viadotto della linea ferroviaria Sondrio-Tirano e nuove connessioni alla viabilità locale tra la PK 40+000 e la PK 40+700 nei Comuni di Sondrio e Montagna in Valtellina", integrata con la Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 357/1997, e contestuale verifica del piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 120/2017;

CONSIDERATO che il progetto in argomento, sulla base di quanto dichiarato dal Commissario Straordinario, rientra nella tipologia elencata nell'Allegato II bis alla Parte Seconda del D. lgs n. 152 del 2006, al punto 2 denominata "Progetti di infrastrutture", lettera c) "strade extraurbane secondarie di interesse nazionale" ed ha lo scopo di garantire un'adeguata accessibilità ai siti lombardi interessati dalle Olimpiadi Invernali 2026, prevedendo il prolungamento della Tangenziale di Sondrio mediante la realizzazione di un nuovo attraversamento della linea ferroviaria Sondrio-Tirano lungo la S.S. 38 "dello Stelvio", in alternativa o in sostituzione del passaggio a livello della linea ferroviaria ubicato alla pk 40+700 della S.S. 38;

VISTA la documentazione trasmessa dal Proponente a corredo dell'istanza di valutazione di impatto ambientale;

VISTO che le opere interessano l'ambito della Regione Lombardia e sono localizzate nei territori della Provincia di Sondrio, nel territorio dei Comuni di Sondrio e Comune di Montagna in Valtellina;

CONSIDERATO che il progetto non ricade all'interno dei siti della Rete Natura 2000, ma che potrebbe interferire con le seguenti aree: "Riserva Regionale Bosco dei Bordighi" - IT2040402, ricadente interamente nella Riserva naturale orientata Bosco dei Bordighi - EUAP 1175; Valle del Livrio - IT2040032; Parco Regionale Orobie Valtellinesi - IT2040401; Val di Togno - Pizzo Scalino - IT2040021;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo n. 152 del 2006, la pubblicazione dell'annuncio relativo alla domanda di pronuncia di compatibilità ambientale ed il conseguente deposito del progetto, dello studio di impatto ambientale comprensivo del piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo, della Sintesi non tecnica, dello Studio di Incidenza a livello di screening e livello II Appropriata, nonché dell'Avviso al pubblico è avvenuta il 13 dicembre 2023 sul portale del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;

PRESO ATTO che con nota prot. n. MASE-203769 del 13 dicembre 2023 è stata comunicata alle Amministrazioni ed agli Enti territoriali potenzialmente interessati, l'avvenuta pubblicazione della predetta documentazione;

VISTE inoltre le osservazioni ed i pareri pervenuti ai sensi dell'art. 24, comma 3 del decreto legislativo n. 152 del 2006, di cui ha tenuto conto la Commissione Tecnica PNRR PNIEC nel corso dell'istruttoria e nella definizione del quadro prescrittivo, di cui al parere della predetta Commissione del 25 marzo 2024;

VISTA la richiesta di integrazioni della documentazione formulata dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC con nota prot. CTVA-672 del 17 gennaio 2024;

VISTA la nota della Regione Lombardia, che ha manifestato il concorrente interesse regionale, acquisita al prot. MASE-10756 in data 19 gennaio 2024, con la quale la Giunta, Direzione Generale Ambiente e Clima, Struttura Valutazione Impatto Ambientale (VIA), ha fornito il proprio contributo richiedendo chiarimenti ed integrazioni;

VISTA la nota di richiesta di integrazioni del Ministero della Cultura, Soprintendenza Speciale PNRR prot. 3847-P del 02 febbraio 2024, acquisita al prot. MASE-19741 in pari data;

VISTI gli elaborati di progetto prodotti dal Proponente in risposta alle sopra citate richieste di integrazioni, acquisiti con nota prot. MASE-18711 in data 1° febbraio 2024 e prot. MASE-28032 in data 14 febbraio 2024 e oggetto di pubblicazione, avvenuta in data 22 febbraio 2024;

CONSIDERATO che a seguito alla presentazione della citata documentazione integrativa, e della pubblicazione della stessa sul portale internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica avvenuta in data 22 febbraio 2024, sono pervenute ulteriori osservazioni e pareri ai sensi dell'art. 24 D.lgs. n.152/2006;

ACQUISITO il parere regionale approvato con delibera di Giunta Regionale n. XII/2108 del 25 marzo 2024, di esito positivo con condizioni ambientali, assunto al prot. MASE-57661 in data 26 marzo 2024;

ACQUISITO il parere del Ministero della cultura, di cui alla nota della Soprintendenza Speciale per il PNRR prot. 12019 del 23 aprile 2024, assunto al prot. MASE-75725 in pari data, di esito positivo con condizioni ambientali;

CONSIDERATO che con il sopracitato parere del Ministero della cultura, ha affermato che *“gli interventi di cui alle condizioni A1, A2, A3 e A4 ricadono in ambiti assoggettati a tutela paesaggistica e che, allo stato, non risultano compatibili con tutela medesima”* e che, pertanto *“non sussistono, per i motivi sopra indicati, i presupposti di merito per il contestuale rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004”*;

ACQUISITO il parere della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC n. 292 del 25 marzo 2024 di cui alla nota prot. CTVA-4148 del 28 marzo 2024, assunta al prot. MASE-60361 di pari data, con il quale la Commissione medesima ha espresso parere favorevole relativamente alla compatibilità ambientale del Progetto *“Giochi Olimpici invernali Milano Cortina 2026. Opera pubblica: S.S.38 “Tangenziale Sud di Sondrio”*, nel rispetto di specifiche condizioni ambientali;

CONSIDERATO che con il sopra citato parere n. 292/2024, la Commissione tecnica PNRR-PNIEC ha espresso parere favorevole riguardo la Valutazione di incidenza, vista l'assenza di incidenza negativa e significativa sui siti Natura 2000 a seguito della Valutazione di livello II condotta sulla ZPS IT2040402 *Riserva Regionale Bosco dei Bordighi* e Valutazione di livello I (Screening) condotta sui Siti ZSC-ZPS IT2040021 *Val di Togno*, ZSC IT2040032 *Valle del Livrio* e ZPS IT2040401 *Parco Regionale Orobie Valtellinesi*, subordinato all'ottemperanza delle condizioni ambientali ivi impartite e all'esecuzione delle misure di mitigazione cui si è impegnato il Proponente;

ATTESO inoltre che, con il predetto parere n. 292/2024, in ordine alla verifica del Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo, la Commissione tecnica PNRR-PNIEC ha ritenuto che il Piano

contenga gli elementi essenziali per il passaggio alla successiva fase progettuale, ferme restando le prescrizioni impartite con la condizione n. 6 da ottemperarsi prima dell'avvio delle attività di cantiere;

CONSIDERATO che in tale parere la Commissione ha tenuto conto delle osservazioni del pubblico come evidenziato dalla pag. 72 alla pagina 81 del parere stesso, dove sono riportate anche le considerazioni a riguardo della Commissione;

PRESO ATTO che sono stati acquisiti i seguenti pareri che, allegati al presente decreto, ne costituiscono parte integrante:

- a) parere della Commissione tecnica PNRR-PNIEC n. 292 del 25 marzo 2024 costituito da n. 95 (novantacinque) pagine;
- b) parere del Ministero della cultura - Soprintendenza Speciale per il PNRR prot. 12019 del 23 aprile 2024, assunto al prot. MASE-75725 in pari data, costituito da n. 7 (sette) pagine;
- c) parere della Regione Lombardia approvato con delibera di Giunta Regionale n. XII/2108 del 25 marzo 2024, costituito da n. 19 (diciannove) pagine;

RITENUTO, sulla base di quanto premesso, di dover provvedere, ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo n. 152/2006, alla formulazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale

DECRETA

Articolo 1

Giudizio di compatibilità ambientale

1. È espresso giudizio positivo sulla compatibilità ambientale del progetto "S.S. 38 *"dello Stelvio"* Tangenziale sud di Sondrio - Nuovo attraversamento in viadotto della linea ferroviaria Sondrio-Tirano e nuove connessioni alla viabilità locale tra la PK 40+000 e la PK 40+700" nei Comuni di Sondrio e Montagna in Valtellina, subordinato al rispetto delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2, 3 e 4.
2. Con riferimento al Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo è verificata la conformità del piano stesso alla disciplina di riferimento, a sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120. La validità del Piano di Utilizzo di Terre e Rocce da Scavo è fissata a 425 giorni naturali e consecutivi, dalla data di inizio dei lavori che dovrà avvenire entro due anni dalla presentazione del piano stesso.
3. Il presente provvedimento non comprende l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del decreto legislativo n. 42/2004, per le motivazioni indicate in premessa.
4. Ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 51, comma 2, del decreto legge n. 76 del 2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 120 del 2020, la durata dell'efficacia del presente decreto è di dieci anni, decorrenti dalla data della sua pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, trascorsi i quali, fatta salva la facoltà di proroga su richiesta del proponente, la procedura di valutazione di impatto ambientale dovrà essere reiterata.

Articolo 2
Condizioni ambientali della Commissione PNRR-PNIEC

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere della Commissione PNRR-PNIEC n. 292 del 25 marzo 2024. Il Proponente presenta l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.
2. In ordine al Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo, il proponente dovrà trasmettere al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, un approfondimento del Piano di utilizzo, secondo quanto indicato dalla condizione ambientale n. 6. Il predetto approfondimento dovrà essere trasmesso al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e all'ARPA Lombardia per le verifiche istituzionali di competenza.

Articolo 3
Condizioni ambientali del Ministero della cultura

Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere del Ministero della Cultura, Soprintendenza speciale per il PNRR prot. 12019 del 23 aprile 2024. Il Proponente dovrà presentare l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.

Articolo 4
Condizioni ambientali della Regione Lombardia

Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere della Regione Lombardia approvato con delibera di Giunta Regionale n. XII/2108 del 25 marzo 2024, per gli aspetti ambientali, qualora non già ricomprese o in contrasto con il parere della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC n. 292 del 25 marzo 2024.

Articolo 5
Verifiche di ottemperanza

1. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica– Direzione Generale Valutazioni Ambientali, in qualità di autorità competente, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, verifica l'ottemperanza alle condizioni ambientali di cui all'articolo 2 e 4; in collaborazione con il Ministero della Cultura, verifica l'ottemperanza alle condizioni ambientali di cui all'articolo 3.
2. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica svolge l'attività di verifica avvalendosi dei soggetti a tal fine individuati nel parere della Commissione tecnica PNRR-PNIEC n. 292 del 25 marzo 2024 e della Regione Lombardia per le condizioni dettate con la propria deliberazione n. XII/2108 del 25 marzo 2024.
3. Il Ministero della Cultura effettua le attività di verifica tramite gli uffici centrali e periferici indicati nel parere di competenza. In particolare, per le condizioni ambientali A1 e A2 del citato parere, la verifica è svolta anche dalla Commissione tecnica PNRR-PNIEC per gli aspetti di competenza.

4. I soggetti e gli uffici di cui al comma 2 concludono l'attività di verifica entro il termine di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, comunicandone tempestivamente gli esiti all'autorità competente e, per i profili di competenza, anche al Ministero della Cultura.
5. Qualora i soggetti e gli uffici di cui al comma 2 non completino le attività di verifica nei termini indicati, le stesse attività sono svolte dall'autorità competente, in collaborazione con il Ministero della Cultura per i profili di competenza.
6. Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2, 3 e 4 si provvede con oneri a carico del proponente nei limiti in cui le attività di verifica richieste ai soggetti ed Enti coinvolti non rientrino già tra i loro compiti istituzionali.

Articolo 6 **Pubblicazione**

1. Il presente decreto è notificato al Commissario straordinario ex d.P.C.M. del 23 febbraio 2022 nell'ambito delle opere funzionali alla sostenibilità dei “*Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026*”, al Ministero della Cultura Soprintendenza Speciale PNRR, alla Provincia di Sondrio, ai Comuni di Sondrio e Comune di Montagna in Valtellina e alla Regione Lombardia, la quale provvede a portarlo a conoscenza delle altre Amministrazioni interessate.
2. Il presente decreto, unitamente ai pareri della Commissione PNRR-PNIEC, del Ministero della Cultura e della Regione Lombardia è reso disponibile sul portale del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica ai sensi dell'articolo 6, comma 1, mentre, per i soggetti diversi dai destinatari della notifica, i predetti termini per l'impugnativa decorrono dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell'articolo 6, comma 2.

IL DIRETTORE GENERALE
VALUTAZIONI AMBIENTALI

Gianluigi Nocco

IL SOPRINTENDENTE SPECIALE
PNRR
DIRETTORE GENERALE

Luigi La Rocca